



COMUNE DI GIVOLETTO

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
VIA SANDRO PERTINI, 3 10040 GIVOLETTO (TO) TEL.011 9947036
FAX 011 9947154

ORDINANZA

N. 40 del
09.12.2009

N° 340

Affisso all'Albo
Dal 9.12.2009
Al 09.01.2010

Il Messo C.le

OGGETTO | SALDI DI FINE STAGIONE ANNO 2010

IL RESPONSABILE

RICHIAMATO l'art. 15 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114 "riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", recante la disciplina delle "vendite straordinarie";

RICHIAMATO inoltre l'art. 14 della Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28, così come modificato dall'art. 2 L.R. 18.10.04 n. 27, pubblicata sul B.U.R. del 21.10.2004 n.42, il quale prevede che le vendite di fine stagione possano essere effettuate soltanto nei periodi dell'anno compresi fra il 1° gennaio ed il 31 marzo e fra il 1° luglio ed il 30 settembre e che siano i Comuni nell'ambito di tali periodi a fissarne annualmente la durata fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative per ciascun periodo;

RITENUTO di dover provvedere in materia di saldi come prescritto dalla nuova formulazione del 2° comma del suddetto articolo 14 della Legge Regionale n. 28 alla determinazione dei periodi di effettuazione degli stessi e alla disciplina di tali vendite di fine stagione che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro una certa stagione o un breve periodo di tempo;

RICHIAMATA infatti la circolare del Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2006, n. 2/BAP/COP secondo la quale "resta in vigore il disposto dell'art. 14/bis della l.r. 28/1999 e s.m.i. secondo la quale nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo";

CONSIDERATO che per la definizione del calendario annuale delle vendite di fine stagione, i Comuni si raccordano con i paesi confinanti anche in riferimento alle aree di programmazione commerciale previste dagli indirizzi e criteri di cui all'art. 3 L.R. 12.11.1999, n. 28;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 " T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare, l' art. 107 che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza;

DISPONE

Di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione invernali per l'anno 2010 nell'arco di tempo:

5 GENNAIO 2010 – 1 MARZO 2010

Di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione estive per l'anno 2010 nell'arco di tempo:

3 LUGLIO 2010 – 27 AGOSTO 2010

- 1) In sostituzione della **comunicazione** al Comune art. 14 della L.R. 12 novembre 1999, n. 28, il commerciante dovrà esporre apposita informativa ai consumatori; L'informativa, contenente le principali regole che ogni esercente è tenuto ad osservare nel periodo delle vendite di fine stagione, deve essere debitamente compilata ed esposta nell'esercizio in luogo ben visibile per il pubblico;
- 2) Nelle vetrine interne ed esterne dell'esercizio commerciale lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto al pubblico.
- 3) Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita per saldi devono essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore. Devono contenere la percentuale o le percentuali di sconto praticate come da comunicazione presentata al Comune e l'indicazione della durata della vendita.
- 4) Nel caso in cui, nella pubblicità si faccia riferimento ad articoli identificabili è necessario indicare per tali prodotti, il prezzo normale di vendita e la percentuale di sconto praticata.
- 5) In ogni caso nelle vendite di fine stagione e nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili anche come termine di paragone.
- 6) Si avverte che l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori approvato il 6 Settembre 2005, n. 206;
- 7) Nei trenta giorni che precedono la data di inizio dei saldi invernali e nei trenta che precedono la data di inizio dei saldi estivi, sono vietate le vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

SANZIONI

Le violazioni alle norme nazionali e regionali e alle presenti disposizioni in materia di vendite di fine stagione (SALDI), sono punite ai sensi dell'art. 22 commi 3°, 6° e 7° del D.Lgs n. 114 del 31 marzo 1998.

In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a trenta giorni.

DISPOSIZIONI FINALI:

Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'Autorità Giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

Gli organi di vigilanza del Comune hanno facoltà di accedere al punto vendita per effettuare i necessari controlli.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Givoletto 09 Dicembre 2009

IL RESPONSABILE AREA DI VIGILANZA

**Vice Comm. di Polizia Locale
Walter Cappellina**

INFORMATIVA PER I CONSUMATORI

PRINCIPALI REGOLE OSSERVATE PER I SALDI DI FINE STAGIONE

Il sottoscritto
titolare / legale rappresentante dell'Azienda commerciale denominata
con sede in

COMUNICA

in conformità all'ordinanza del Comune di Givoletto (TO), che individua i periodi in cui effettuare i saldi di fine stagione (Ord. 40 / 2009), che gli stessi in questo esercizio sono effettuati:

dal **5 GENNAIO 2010 al 1 MARZO 2010** (INVERNALI) e dal **3 LUGLIO 2010 al 27 AGOSTO 2010** (ESTIVI)

e le principali regole a tutela dei consumatori osservate sono le seguenti:

1	Nelle vendite di fine stagione deve essere esposto obbligatoriamente:
a.	il prezzo normale di vendita iniziale
b.	lo sconto o il ribasso espresso in percentuale
c.	il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso
2	E' vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dal punto 1.
3	I messaggi pubblicitari relativi alle vendite di fine stagione devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
4	Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite di fine stagione devono indicare la durata esatta della vendita stessa.
5	L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita.
6	L'operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di controllo.
7	Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere fisicamente separate in modo chiaro e inequivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, l'operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite di fine stagione, sempre che ciò possa essere fatto in modo inequivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.
8	Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere vendute ai compratori secondo l'ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all'esaurimento delle scorte. L'eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile.
9	Nel corso di vendite di fine stagione il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.
10	Nelle vendite di fine stagione è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive, individuali o concorsuali, e simili, anche come termine di paragone.

Qualora tali disposizioni vengano violate il consumatore potrà renderlo noto al Servizio di Polizia Municipale.